

Convenzione sulle prestazioni

tra la

Confederazione Svizzera

rappresentata dal

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)
Kochergasse 10, CH-3003 Berna

qui di seguito denominata «Confederazione»

il

Cantone Ticino

(ente responsabile),

rappresentato da

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona

qui di seguito denominato «Cantone»

e la

Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM),

c/o Municipio di Mendrisio, Via Municipio 13, CP 1262, 6850 Mendrisio-stazione

qui di seguito denominato «Ente regionale»

concernente il

Programma d'agglomerato

Mendrisiotto

3a generazione

Trasporti e insediamento

qui di seguito denominato «Programma d'agglomerato Mendrisiotto»

Le parti convengono quanto segue:

1 Preambolo

- 1.1 Conformemente alla legge federale del 30 settembre 2016 concernente il fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (LFOSTRA, RS 725.13), la Confederazione partecipa al finanziamento di misure volte a migliorare le infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati aventi diritto ai contributi. Le misure si rifanno al programma d'agglomerato Mendrisiotto che è stato inoltrato alla Confederazione entro la fine del 2016 e successivamente esaminato. Le valutazioni sono contenute nel rapporto d'esame del 14.09.2018 (cfr. allegato 2).
- 1.2 La presente convenzione sulle prestazioni disciplina il cofinanziamento della Confederazione alle misure del programma d'agglomerato Mendrisiotto di 3a generazione. Il cofinanziamento si rifà al decreto federale del 25 settembre 2019 sui crediti d'impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d'agglomerato (qui di seguito «decreto federale»), adottato in base all'esame di tutti i programmi d'agglomerato di 3a generazione inoltrati nel 2016, comprese le misure secondo la/le convenzione/i sulle prestazioni concernente/i il/i programma/i d'agglomerato di 1a e 2a generazione.
- 1.3 La presente convenzione si basa sull'articolo 24 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin; RS 725.116.21).

2 Parti contraenti e obblighi

2.1 Parti contraenti

- 2.1.1 La competenza del DATEC per la conclusione della presente convenzione si rifà all'articolo 24 capoverso 1 OUMin.
- 2.1.2 La competenza del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino per la conclusione della presente convenzione si rifà all'art. 70 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997.
- 2.1.3 La competenza dell'organismo preposto dell'ente regionale per la conclusione della presente convenzione si rifà alla Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, del 12 marzo 1997 (RL 751.100) e Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 10 luglio 2001 (RL 751.120).

2.2 Obblighi

- 2.2.1 Nell'ambito delle altre disposizioni della presente convenzione, la Confederazione s'impegna a cofinanziare le misure di cui al capitolo 3.2 della presente convenzione. Sono riservate le richieste e le decisioni di credito annuali degli organi federali competenti in merito al preventivo e al piano delle finanze.
- 2.2.2 Nell'ambito delle sue competenze e delle rimanenti disposizioni della presente convenzione, il Cantone s'impegna ad attuare le misure conformemente ai capitoli 3.1

(orizzonte A) e 3.2 della presente convenzione. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi preposti.

2.2.3 Il Cantone o l'ente regionale confermano che i Comuni e gli enti regionali interessati dalle misure di cui ai capitoli 3.1 (orizzonte A) e 3.2 della presente convenzione si sono impegnati, nel quadro delle proprie competenze, ad attuare le misure. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi preposti.

2.2.4 Il Cantone e l'ente regionale s'impegnano a controllare, nell'ambito delle proprie competenze, che i diversi organismi del Cantone e dei Comuni attuino le misure. Il Cantone deve fare in modo che l'attuazione di tali misure non pregiudichi la presente convenzione.

2.2.5 Il Cantone conferma che tutte le misure rilevanti per il piano direttore secondo il capitolo 6.2 del rapporto d'esame (allegato 2), che figurano nei capitoli 3.1 (orizzonte A) e 3.2 della presente convenzione sulle prestazioni, hanno raggiunto lo stato di coordinamento «dato acquisito» nel piano direttore cantonale approvato dalla Confederazione

3 Misure rilevanti del programma d'agglomerato di 3a generazione

Il presente capitolo elenca tutte le misure prese in considerazione oltre alle misure della/e convenzione/i sulle prestazioni concernente/i il/i programma/i d'agglomerato di 1a e 2a generazione per la valutazione costi-benefici del programma d'agglomerato di 3a generazione e ritenute determinanti per la definizione delle aliquote contributive di cui al capitolo 5.1.2.

3.1 Misure di 3a generazione non cofinanziabili tramite il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA)

Codice ARE	N. PA	Misura	Ufficio federale competente	Ente coordinatore Programma d'agglomerato (PA)	Orizzonte temporale (inizio attuazione)
Insediamento (incluso il paesaggio)					
5250.3.023	PA 1.1	Area di svago di prossimità- Parco del Laveggio: la foce	ARE	Municipio di Riva San Vitale	As
5250.3.024	PA 1.2	Area di svago di prossimità- Parco del Laveggio: Prati Maggi	ARE	Municipi di Mendrisio e Riva San Vitale	As
5250.3.025	PA 1.3	Area di svago di prossimità- Parco del Laveggio: S. Martino	ARE	Municipio di Mendrisio	As
5250.3.026	PA 1.4	Area di svago di prossimità- Parco del Laveggio: Tana e Pizzuolo	ARE	Municipio di Mendrisio	As
5250.3.027	PA 1.5	Area di svago di prossimità- Parco del Laveggio: meandri del Laveggio	ARE	Municipio di Mendrisio	As

5250.3.028	PA 2	Valorizzazione naturalistica e di svago del comparto Valera	ARE	DT/SST	As
5250.3.029	PA 3	Percorrenza e accessibilità del tratto di riva tra Riva San Vitale e Capolago	ARE	Municipi di Mendrisio e Riva San Vitale	As
5250.3.030	PA 4	Valorizzazione naturalistica e di svago della riva lacustre e della foce del Sovaglia	ARE	Municipio di Melano	As
5250.3.031	PA 5.1	Valorizzazione naturalistica e di svago del tratto di riva tra Capolago e Melano: tratto Santa Lucia-Panico	ARE	Municipio di Melano	As
5250.3.032	PA 5.2	Valorizzazione naturalistica e di svago del tratto di riva tra Capolago e Melano: tratto Panico-Capolago	ARE	DT/SST	As
5250.3.033	PA 6.1	Area di svago di prossimità Corteglia Castello	ARE	Municipi di Mendrisio, Coldrerio e Castel San Pietro	As
5250.3.034	PA 6.2	Area di svago di prossimità Santa Margherita - Pauzella - Valle della Motta	ARE	Municipi di Mendrisio, Novazzano e Stabio	Bs
5250.3.035	PA 7	Riqualifica naturalistica torrente Faloppia a Chiasso	ARE	Municipio di Chiasso	As
5250.3.037	IN1.1	Verifica contenibilità del PR e promozione dell'utilizzo delle riserve: aree centrali ben servite dal TP a Chiasso	ARE	Municipio di Chiasso	As
5250.3.038	IN1.2	Verifica contenibilità del PR e promozione dell'utilizzo delle riserve: aree centrali ben servite dal TP a Mendrisio	ARE	Municipio di Mendrisio	As
5250.3.039	IN2	Verifica della contenibilità dei PR nelle aree periurbane	ARE	Municipi di Bissone, Breggia, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Maroggia, Melano, Mendrisio, Riva San Vitale e Rovio	As
5250.3.040	IN3	Riconversione di terreni nelle aree ferroviarie	ARE	Municipi di Chiasso, Balerna e Novazzano	Bs
5250.3.041	IN 4.1	Sviluppo centripeto del quartiere della fermata ferroviaria di Stabio	ARE	Municipio di Stabio	Bs

5250.3.042	IN4.2	Sviluppo centripeto e riconversione del comparto Fornaci in prossimità della fermata ferroviaria di Balerna	ARE	Municipio di Balerna	As
5250.3.043	IN 4.3	Sviluppo centripeto e riqualifica del corridoio insediativo in prossimità della fermata ferroviaria di Capolago - Riva San Vitale	ARE	Municipi di Mendrisio e Riva San Vitale	Bs
5250.3.044	IN 4.4	Sviluppo centripeto e riconversione del comparto Mulino in prossimità della fermata ferroviaria di Maroggia-Melano	ARE	Municipio di Maroggia	As
5250.3.045	IN 5.1	Riqualifica dei fronti lungo l'asse urbano principale a Coldrerio (Via San Gottardo)	ARE	Municipio di Coldrerio	As
5250.3.046	IN 5.2	Riqualifica dei fronti lungo l'asse urbano principale a Chiasso e Balerna (tronco Bisio-Boffalora)	ARE	Municipi di Balerna e Chiasso	As
5250.3.047	IN6	Riqualifica dei fronti lungo gli assi urbani secondari a Stabio, Novazzano, Castel San Pietro, Morbio e Vacallo	ARE	Municipi di Stabio, Novazzano, Castel San Pietro, Morbio Inferiore e Vacallo	Bs
5250.3.048	IN7.1	Riqualifica urbanistica degli spazi pubblici centrali: centro civico e nucleo di Balerna	ARE	Municipio di Balerna	As
5250.3.049	IN7.2	Riqualifica urbanistica degli spazi pubblici centrali: quartiere intergenerazionale Coldrerio	ARE	Municipio di Coldrerio	As
5250.3.050	IN 7.3	Riqualifica urbanistica degli spazi pubblici centrali: area pubblica per riposo e svago Via Comacini/Via degli Albrici a Chiasso	ARE	Municipio di Chiasso	As
Prestazioni finanziate integralmente dall'agglomerato e di cui non è stato chiesto un cofinanziamento					
5250.3.002	TP 2	Linee TP su gomma transfrontaliere: potenziamento dell'offerta*	ARE	SM	Bv E
5250.3.004	TP 4	Integrazione tariffaria transfrontaliera*	ARE	SM	Av E
5250.3.005	TP 5	Miglioramento dello standard e dell'informazione alle fermate del TP su gomma: pannelli informativi dinamici ai principali nodi	ARE	SM	Av E
5250.3.015	ML 8	Pista ciclabile Valle dell'Olona (PCIR 16) e sua connessione	ARE	CRTM	Av E

alla rete ciclabile del Mendrisiotto (TI-CICLO-VIA)*					
5250.3.016	TIM 1	Gestione dei parcheggi pubblici: attuazione del PSZC	ARE	Municipi di Balerna, Bissone, Chiasso, Coldrerio, Maroggia, Melano, Mendrisio (Mendrisio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Rancate), Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio, Vacallo	Av E
5250.3.017	TIM 2	Velocizzazione transiti car pooling sui principali assi transfrontalieri in uscita verso l'Italia (VAO 3+)	ARE	SM/DC	Av E
5250.3.018	TIM 3	Piani di Mobilità aziendale Comprensoriali	ARE	Municipi di Balerna, Chiasso, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio	Av E
5250.3.019	TIM 4	Posteggi filtro per car pooling, navette aziendali e trasporto pubblico nelle Province di Como e Varese*	ARE	SM	Av E
5250.3.021	TIM 6	Risoluzione e monitoraggio dei punti critici	ARE	DC	Av E

Tabella 3.1

* La Confederazione prende atto che la misura o parti di essa sono situate all'estero o al di fuori del perimetro UST valutato sulla base dei dati dell'Ufficio federale di statistica (UST). Un adempimento parziale di questa misura non comporta conseguenze secondo quanto previsto ai capitoli 6.3 e 6.4 della presente convenzione.

3.2 Misure di 3a generazione cofinanziate dalla Confederazione (lista A)

Le misure elencate nel capitolo 3.2 sono cofinanziate dalla Confederazione nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato conformemente al capitolo 5 della presente convenzione.

3.2.1 Per le misure elencate qui di seguito, il contributo federale è calcolato sulla base dei costi computabili documentati (art. 21 OUMin):

Codice ARE	N. PA	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; stato dei prezzi aprile 2016, rincaro e IVA esclusi	Contributo massimo [mio. fr.]; stato dei prezzi aprile 2016, rincaro e IVA esclusi	Ufficio cantonale competente presso l'ente responsabile
Bus/strada					
5250.3.003	TP 3	Velocizzazione del TP su gomma sui principali assi transfrontalieri in uscita verso l'Italia	4,88	1,71	DC
Total			4,88	1,71	

Tabella 3.2.1

3.2.2 Per le misure elencate qui di seguito con contributi federali forfettari, il contributo federale è calcolato sulla base dei costi standardizzati nell'allegato 1 (art. 21a OUMin):

Codice ARE	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; rincaro e IVA inclusi	Contributo massimo [mio. fr.], rincaro e IVA inclusi*	Ufficio cantonale competente presso l'ente responsabile
Traffico lento				
5250.3P.056	Pacchetto TL lista A	24,83	8,69	DC
Riqualfica urbanistica/sicurezza stradale				
5250.3P.057	Pacchetto RSS lista A	3,23	1,13	DC
Totale		28,06	9,82	

Tabella 3.2.2

* Valori arrotondati: possono esserci delle differenze tra i valori riportati nella tabella 3.2.2 e l'allegato 1. Queste differenze sono dovute a precedenti approssimazioni. Sono determinanti i contributi riportati nell'allegato 1.

3.3 Misure di 3a generazione con priorità B (lista B)

La lista seguente presenta l'orientamento degli sviluppi futuri del programma d'agglomerato. Il Cantone, l'ente regionale o la Confederazione devono giustificare accuratamente, nell'ambito dell'elaborazione e dell'esame dei programmi d'agglomerato di 4a generazione, le ragioni che hanno portato all'esclusione o alla modifica di una misura di priorità B in una generazione successiva del programma d'agglomerato. La lista non presuppone una garanzia di finanziamento da parte della Confederazione e non comporta alcun obbligo di attuazione del Cantone e dell'ente regionale. In particolare, la Confederazione non garantisce il futuro cofinanziamento di queste misure.

Le misure elencate qui di seguito sono rilevanti per l'aliquota di contribuzione di priorità B:

Codice ARE	N. PA	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; stato dei prezzi aprile 2016, rincarato e IVA esclusi	Osservazioni della Confederazione al momento del rapporto d'esame
Traffico lento				
5250.3P.058	-	Pacchetto TL lista B	0,35	
Riqualifica urbanistica/sicurezza stradale				
5250.3P.059	-	Pacchetto RSS lista B	1,00	

Tabella 3.3

4 Modifica di misure

- 4.1 Per modificare una misura di cui al capitolo 3.1 nell'orizzonte A e al capitolo 3.2.1 è necessaria l'autorizzazione scritta dell'ARE se la modifica influisce in modo importante sugli effetti della misura. L'autorizzazione è rilasciata se la misura modificata lascia supporre effetti comparabili o migliori, oppure se è dimostrato in quale altro modo viene compensata una perdita di effetto. La decisione in merito all'autorizzazione della domanda di modifica va presa al più presto, di regola entro 30 giorni dall'inoltro del dossier completo.
- 4.2 È considerata una modifica anche la sostituzione di misure parziali di un pacchetto di misure.
- 4.3 La modifica o la sostituzione di misure con contributi federali forfettari (cap. 3.2.2) non richiede l'approvazione della Confederazione. Le misure modificate o sostituite devono basarsi sulla concezione del programma d'agglomerato (art. 21a cpv. 3 OUMin).
- 4.4 Le condizioni per la modifica di una misura dopo la conclusione dell'accordo sul finanziamento sono stabilite nell'accordo stesso.

5 Finanziamento delle misure di cui al capitolo 3.2

5.1 Contributo federale

- 5.1.1 Il finanziamento delle misure di cui al capitolo 3.2 è assicurato congiuntamente da Confederazione, Cantone/i e dagli altri soggetti interessati (enti regionali, Comuni, enti esteri).
- 5.1.2 Secondo il decreto federale, per il programma d'agglomerato Mendrisiotto si applica un'aliquota di contribuzione del 35 per cento, da cui si ricava il contributo federale di:
- a) massimo 1,71 milioni di franchi (stato dei prezzi aprile 2016, rincaro e IVA esclusi) per le misure di cui all'articolo 21 OUMin;
 - b) massimo 9,82 milioni di franchi (rincaro e IVA inclusi) per le misure di cui all'articolo 21a OUMin (misure con contributi federali forfettari).
- 5.1.3 La Confederazione versa la quota risultante dall'aliquota di contribuzione di cui al capitolo 5.1.2:
- a) ai costi computabili documentati delle misure di cui al capitolo 3.2.1 (secondo le disposizioni legali della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo [LUMin; RS 725.116.2] e secondo l'OUMin);
 - b) ai costi standardizzati (secondo l'allegato 1) per unità di prestazione delle misure elencate al capitolo 3.2.2.

5.2 Limitazione dell'obbligo della Confederazione

- 5.2.1 L'esecuzione dei progetti di costruzione deve essere avviata al più tardi il 31 dicembre 2025 (art. 1 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del DATEC del 20 dicembre 2017 concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato [OCPTA]; RS 725.116.214).
- 5.2.2 Il diritto ai contributi destinati a una misura si estingue se i lavori di costruzione non sono avviati entro il termine stabilito nel capitolo 5.2.1 (art. 17e cpv. 2 LUMin), a meno che in casi eccezionali non sia stato concesso per iscritto un termine supplementare (art. 1 cpv. 2 OCPTA) o il termine scada successivamente a causa della sospensione dei termini (art. 1 cpv. 3 OCPTA).
- 5.2.3 La domanda di concessione di un termine supplementare deve essere presentata all'ARE al più tardi quattro mesi prima della scadenza del termine, altrimenti non può essere concesso alcun termine supplementare.
- 5.2.4 L'ente responsabile s'impegna a comunicare all'ARE entro 31 marzo 2025 quali misure sono interessate da una sospensione dei termini. Se non fornisce alcuna comunicazione, l'ente responsabile non può invocare la sospensione dei termini.
- 5.2.5 In caso di misure con contributi federali forfettari, sono esclusi il termine supplementare e la sospensione dei termini (art. 1 cpv. 4 OCPTA).
- 5.2.6 Spetta all'ente responsabile provare che il termine è stato rispettato.

5.3 Accordi sul finanziamento

- 5.3.1 Quando una misura della lista A è pronta per la realizzazione e ha un finanziamento garantito, è conforme al programma d'agglomerato Mendrisiotto e alle condizioni riportate nel rapporto d'esame e le eventuali modifiche secondo il capitolo 4.1 sono approvate dall'ARE, di regola entro 4 mesi dall'inoltro del dossier completo l'Ufficio federale delle strade (USTRA) conclude con il Cantone responsabile della misura un accordo sul finanziamento basato sulla presente convenzione.
- 5.3.2 Su richiesta dell'ente responsabile, l'USTRA può suddividere i pacchetti di misure o singole misure in misure parziali e per ciascuna misura parziale concludere un accordo sul finanziamento separato, sempre che l'attuazione della misura parziale, da sola, risulti sensata nell'ottica dell'effetti auspicati. Al momento della conclusione di un accordo di finanziamento per una misura parziale, l'ente responsabile deve informare sulle misure parziali non ancora attuate e sui contributi federali previsti.
- 5.3.3 Per le misure di cui al capitolo 3.2.2 con contributi federali forfettari viene stipulato con il Cantone responsabile un unico accordo sul finanziamento per ogni pacchetto (traffico lento, riqualifica e sicurezza dell'infrastruttura stradale, gestione del traffico). Le singole misure non devono ancora essere pronte per la realizzazione.

5.4 Inizio dei lavori

- 5.4.1 I lavori relativi alle misure cofinanziate dalla Confederazione possono essere avviati, fatto salvo il capitolo 5.4.2, solo dopo la firma del corrispondente accordo sul finanziamento.
- 5.4.2 Prima della firma dell'accordo sul finanziamento, l'USTRA può autorizzare un inizio anticipato dei lavori su richiesta dell'ente responsabile se l'attesa della conclusione dell'accordo sul finanziamento potrebbe comportare gravi inconvenienti. La richiesta deve essere esaminata in tempi brevi. Nessun contributo federale è concesso per la misura in questione se i lavori sono iniziati in anticipo, senza l'autorizzazione dell'USTRA (art. 26 della legge sui sussidi [LSu; RS 616.1]). L'autorizzazione non dà diritto all'aiuto finanziario né all'indennità della Confederazione (art. 26 cpv. 2 LSu).

5.5 Modalità di versamento

- 5.5.1 I contributi federali sono versati dopo la conclusione dell'accordo sul finanziamento su domanda del Cantone che ha firmato l'accordo sul finanziamento.
- 5.5.2 Per le misure di cui al capitolo 3.2.1, i contributi sono versati solo per le prestazioni effettivamente fornite nel quadro dell'avanzamento dei lavori. Il Cantone può presentare una domanda di versamento all'USTRA entro il 30 novembre di ogni anno. L'ultimo 20 per cento dei contributi assicurati è versato solo dopo la presentazione del conteggio finale (art. 23 cpv. 2 LSu).
- 5.5.3 Per le misure di cui al capitolo 3.2.2, i contributi si basano sui progressi compiuti nell'attuazione. Il Cantone responsabile presenta una domanda di versamento dei contributi in cui comunica anche lo stato di attuazione. L'ultimo versamento deve essere richiesto entro il 30 novembre 2027. Allo scadere di tale termine, il diritto al versamento dei contributi rimanenti si estingue. Non è necessario un conteggio finale.
- 5.5.4 Eventuali prefinanziamenti sono disciplinati dall'articolo 24a OUMin.

6 Inadempimento e adempimento parziale della convenzione sulle prestazioni

6.1 Scadenza del diritto al cofinanziamento a seguito della scadenza dei termini o della rinuncia

- 6.1.1 Se l'esecuzione di una misura cofinanziata del programma d'agglomerato di 3a generazione non inizia entro il termine di cui al capitolo 5.2.1, decade il diritto al contributo federale per la misura corrispondente. Sono fatte salve le conseguenze giuridiche di cui ai capitoli 6.3 e 6.4.
- 6.1.2 L'allegato 3 elenca tutte le misure che definitivamente non possono essere realizzate. Il diritto ai contributi federali corrispondenti decade.

6.2 Riduzione o rinuncia al pagamento del contributo federale

- 6.2.1 Se una misura di cui al capitolo 3.2.1 è attuata o modificata solo parzialmente o senza l'autorizzazione scritta della Confederazione e qualora si supponga che gli effetti della misura in questione siano effettivamente minori rispetto a quelli attesi nell'ambito dell'esame della Confederazione, quest'ultima può ridurre proporzionalmente il contributo federale garantito secondo il capitolo 5.1.3 per la misura corrispondente.
- 6.2.2 Se da una modifica di una misura ci si attende un effetto nettamente inferiore, la Confederazione può rinunciare al versamento del contributo federale garantito per la misura in questione conformemente al capitolo 5.1.3 e richiedere il rimborso dei contributi già versati per la misura in questione (interessi compresi). Sono fatte salve le conseguenze giuridiche di cui ai capitoli 6.3 e 6.4.

6.3 Sospensione da parte della Confederazione

Se, nel corso del rapporto sullo stato di attuazione o di un controllo a campione, emerge che una misura non viene attuata o viene attuata in modo parziale, la Confederazione può sospendere la conclusione di nuovi accordi sul finanziamento per misure strettamente connesse alla misura non attuata o attuata in modo parziale. Nei casi in cui la mancata o parziale attuazione si ripercuote significativamente sull'efficacia globale del programma d'agglomerato, la conclusione di nuovi accordi sul finanziamento per tutte le misure può essere sospesa. La sospensione è revocata non appena l'inadempienza nell'esecuzione è stata sanata o il diritto alla sovvenzione si estingue in seguito alla scadenza dei termini o della rinuncia (cfr. cap. 6.1).

6.4 Considerazione dello stato di attuazione delle misure nell'ambito della valutazione del programma d'agglomerato di generazioni successive

Lo stato di attuazione delle misure e l'efficacia del programma d'agglomerato saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione delle generazioni successive del programma d'agglomerato. La valutazione dello stato di attuazione si basa sull'orizzonte temporale descritto nel rapporto d'esame.

7 Rendiconto, controlling e sorveglianza

7.1 Reporting sullo stato di attuazione

Il Cantone e l'ente regionale riferiscono ogni quattro anni all'ARE sullo stato di attuazione delle misure concordate conformemente ai requisiti federali applicabili.

7.2 Informazioni su richiesta

La Confederazione svolge un controllo periodico degli effetti del programma d'agglomerato. Tale controllo mette a confronto, sulla base di indicatori, lo sviluppo perseguito con quello effettivo e determina il contributo del programma d'agglomerato in questo contesto. L'ARE fissa gli indicatori per il controllo degli effetti e consulta gli enti e gli Uffici federali interessati. Il Cantone e l'ente regionale mettono a disposizione della Confederazione le informazioni necessarie per il controllo degli effetti.

7.3 Controlling

7.3.1 Il controlling della Confederazione riguarda le misure oggetto di cofinanziamento (cap. 3.2.1) per le quali è stato sottoscritto un accordo sul finanziamento e comprende il controlling delle scadenze, dei costi e finanziario. Per le misure di cui al capitolo 3.2.1 per le quali non è stato ancora sottoscritto un accordo sul finanziamento e per le misure con contributi federali forfettari (cap. 3.2.2), nell'ambito del controlling finanziario vengono raccolte solo poche cifre chiave. I contributi federali versati sono riportati nel controlling finanziario.

7.3.2 Il controlling avviene in conformità alle direttive USTRA vigenti e relative alle misure in ambito stradale, tranviario e relative al traffico lento.

7.4 Sorveglianza

Previo preavviso, il servizio competente della Confederazione può effettuare in qualsiasi momento controlli a campione. Il Cantone e l'ente regionale mettono a disposizione la documentazione necessaria e autorizzano la Confederazione a consultare tutti i documenti e gli incarti rilevanti.

8 Modifica della convenzione sulle prestazioni

8.1 Modifica ordinaria della convenzione sulle prestazioni

La presente convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato Mendrisiotto di 3a generazione viene esaminata di regola ogni quattro anni e se del caso modificata. Ciò avviene per quanto possibile nel quadro della conclusione di convenzioni sulle prestazioni concernenti progetti d'agglomerato di generazioni successive.

8.2 Modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni

8.2.1 Le parti s'impegnano a informarsi reciprocamente su eventuali modifiche delle condizioni generali caratterizzate da ripercussioni che non possono essere trattate nel quadro di una modifica ordinaria o nell'ambito del capitolo 4.

8.2.2 Una modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni presuppone una domanda scritta, accompagnata da una giustificazione, inviata all'altra parte ed è possibile soltanto su base consensuale. È fatta salva la clausula rebus sic stantibus.

9 Clausola salvatoria

- 9.1 Se una disposizione della presente convenzione sulle prestazioni risulta completamente o parzialmente inefficace, la validità giuridica complessiva della convenzione non è compromessa.
- 9.2 In questo caso le parti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace della convenzione sulle prestazioni con una disposizione efficace il cui contenuto si basi maggiormente sull'intenzione originaria delle parti.

10 Diritto applicabile e rimedi giuridici

- 10.1 Sono valide segnatamente le disposizioni di:
- legge federale del 30 settembre 2016 concernente il fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato
 - legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo
 - ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale
 - ordinanza del DATEC del 20 dicembre 2017 concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato, e
 - in subordine si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.
- 10.2 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (cfr. art. 35 cpv. 1 LSu).

11 Ordine d'importanza


I seguenti documenti costituiscono parte integrante del presente accordo e, in caso di opposizione, assumono il seguente ordine d'importanza:

1. testo della presente convenzione sulle prestazioni, inclusi gli allegati
2. spiegazioni concernenti il modello di convenzione sulle prestazioni
3. istruzioni del DATEC del 16 febbraio 2015 per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 3a generazione
4. direttive USTRA vigenti e relative alle misure in ambito stradale, tranviario e relative al traffico lento
5. convenzione/i sulle prestazioni di 1a e/o 2a generazione
6. programma d'agglomerato Mendrisiotto, parte Trasporti e insediamento

La presente convenzione è redatta in 3 versioni originali. Ogni parte riceve un esemplare.

Berna, 20.12.19.....

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC



Capo del Dipartimento, Simonetta Sommaruga

La presente Convenzione è ratificata


mediante RG CdS no. **5799**.....

del **20 NOV. 2019**.....

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone
Ticino




Il Presidente, Christian Vitta



Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Mendrisio, 07.11.2019.....

Commissione regionale dei trasporti del
Mendrisiotto e Basso Ceresio



Il Presidente, Andrea Rigamonti



La Segretaria, Sara Barella Rajbhandari

Destinatari: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC, Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio

Allegati:

Allegato 1: lista delle misure con contributi federali forfettari

Allegato 2: rapporto d'esame della Confederazione del 14 settembre 2018

Allegato 3: elenco delle misure che definitivamente non possono essere realizzate

Allegato 1: misure con contributi federali forfettari

5250.3P.056 Pacchetto TL lista A

Tipo di misura	Numero di unità di prestazione	Unità di prestazione	Costi medi per unità di prestazione	Contributo per unità di prestazione (arrotondato)	Contributo totale
Aree di stazionamento biciclette cat. 1	36	Numero	570	200	7'200
Aree di stazionamento biciclette cat. 2	160	Numero	2'093	730	116'800
Demarcazione dei passaggi pedonali	4	Numero	7'700	2'700	10'800
Passerella	670	m2	5'440	1'900	1'273'000
Percorsi TL cat.1	4'430	m	409	140	620'200
Percorsi TL cat.2	300	m	540	190	57'000
Percorsi TL cat.3	6'592	m	1'603	560	3'691'520
Percorsi TL cat.4	3'500	m	2'363	830	2'905'000

Contributo totale mio. CHF (arrotondato)	8,69
--	------

5250.3P.057 Pacchetto RSS lista A

Tipo di misura	Numero di unità di prestazione	Unità di prestazione	Costi medi per unità di prestazione	Contributo per unità di prestazione (arrotondato)	Contributo totale
Riquil. stradale	37'365	m2	80	30	1'120'950

Contributo totale mio. CHF (arrotondato)	1,13
--	------